

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI
ALL'ALBO
ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI GROSSETO**

Documento approvato con Deliberazione n. 1277 (110/2024) del 08/10/2024 dal Consiglio Direttivo dell'OPI di Grosseto

**VISTO LA LEGGE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Direttivo dell'OPI di Grosseto

Art. 2 - Funzione dei contributi

I contributi periodici, costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine per garantire agli stessi l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Art. 3 – Obbligatorietà

Il contributo dovuto all'Ordine è obbligatorio. Tale obbligo scaturisce dalla legge istituita dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno.

Art. 4 – Infrazionabilità

Il contributo dovuto all'Albo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno.

Art 5 Determinazione della misura del contributo

La quota associativa è definita in sede di bilancio di previsione redatto dal Tesoriere dell'OPI, la quota annualmente può avere un incremento ISTAT, o un diverso importo sulla base di azioni ben definite.

In riferimento all'art. 3 della Legge 3/2018, lettera g, il Consiglio Direttivo “propone all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti la tassa annuale, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari”. La quota proposta è deliberata dall'Assemblea degli Iscritti.

Il Consiglio direttivo opera e determina in forma autonoma la riscossione della quota.

Art. 6 Riscossione

Il Consiglio dell'Ordine determina la modalità e la tempistica di riscossione dandone comunicazione agli Iscritti all'Albo, tramite PEC istituzionale, obbligatoria per i professionisti.

Art. 7 Scadenza e ritardi

Gli Iscritti all'Albo dovranno versare all'Ordine la quota entro il termine del 31 marzo di ogni anno.
- non è prevista nessuna maggiorazione per il pagamento della quota con un ritardo

Art. 8 Decorrenza dell'obbligo contributivo

La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto. L'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Art. 9 Fase preliminare alla procedura di cancellazione

Dal 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, l'OPI verifica l'elenco degli insoluti. Il Consiglio Direttivo, scaduto il termine, a garanzia e diritto dei Colleghi in regola con i pagamenti, procede, sulla base dei dati forniti dal Tesoriere, tramite il Segretario, l'avvio della procedura amministrativa per la riscossione del recupero della quota.

Art. 10 Avvio della procedura di cancellazione per morosità

L'Ordine accerta la morosità, provvede a darne comunicazione al moroso mediante posta certificata e raccomandata A/R. Rimasta insoluta la prima comunicazione, l'iscritto moroso verrà convocato dal Presidente mediante posta certificata o raccomandata A/R.

Dovranno essere inviate n. 3 comunicazioni con un termine di trenta giorni una dall'altra. Qualora dovesse persistere la morosità di mancato pagamento, o la raccomandata A/R ritornasse indietro per compiuta giacenza, si procede avviando le verifiche necessarie alla cancellazione per morosità dell'iscritto.

È facoltà del Consiglio Direttivo durante l'anno in corso, di inviare una o più comunicazioni bonarie per ricordare agli iscritti di ottemperare al pagamento della quota di iscrizione.

La data di avvio degli accertamenti sopra indicati è intesa quale data d'inizio del procedimento (Legge 241/90). Il procedimento di cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c, (rinuncia all'iscrizione), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi inviate tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 Cancellazione per morosità

Effettuata l'audizione l'iscritto ha tempo 7 giorni per saldare le morosità ed inviare copia della contabile. Verificato il percorso documentativo, trascorsi i 7 giorni entro cui l'iscritto può effettuare i pagamenti, verificata la sussistenza del debito, la pratica viene portata al Consiglio Direttivo per la cancellazione. La Segreteria, comunque, effettuerà un ultimo controllo immediatamente prima della seduta del Consiglio Direttivo al cui Ordine del Giorno è stata inserita la cancellazione dell'iscritto. È altresì cancellato l'iscritto che senza giustificazione non si presenti alle tre audizioni

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Grosseto

fissate; non abbia ritirato la raccomandata, sia stato dichiarato irreperibile, sconosciuto o trasferito e sia stata espletata la procedura di accertamento della residenza presso il Comune di competenza con il seguente esito:

- 1) l'iscritto si è trasferito all'estero;
- 2) l'iscritto risulta cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per irreperibilità;
- 3) l'indirizzo di residenza dell'iscritto risulta corretto ma la raccomandata sia tornata al mittente per irreperibilità e l'iscritto sia stato convocato per tre volte;
- 4) l'iscritto risulta aver trasferito la propria residenza e sia impossibile rintracciare il nuovo indirizzo a cui inviare le restanti lettere di convocazione.
- 5) La decisione del Consiglio Direttivo circa la cancellazione dall'Albo, è comunicata, nel termine di trenta giorni dalla deliberazione, all'interessato, alla Federazione Nazionale, al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Ministero della Salute, al Ministero di Grazia e Giustizia, alle autorità, nonché agli Enti eroganti Servizi Infermieristici.

La Cancellazione non estingue la morosità nei confronti dell'Ordine che deve procedere per il recupero coattivo della somma tramite vie legali.

La quota di iscrizione è da intendersi come un credito

Fonti normative:

Dlcs 233/46, articolo 8; – Dpr 761/79, articolo 1, comma 2; – Dlgs 502/1992 – Dm 739/94, articolo 1, comma 1; – Legge 42/1999 – Dpr 220/2001, articolo 2, lett. d); – Codice Civile, articolo 2229 – Legge 43/2006. Circolare n. 12 del 2016 e n. 43 del 2019

Cancellazione per rinuncia all'iscrizione dall'Albo:

Ai colleghi che per qualsiasi motivo intendono cancellarsi volontariamente dall'Albo, si ricorda che, ai fini dell'esonero dal pagamento della quota annuale, la domanda di cancellazione deve pervenire alla segreteria entro il 15 dicembre dell'anno in corso.

L'iscrizione all'Albo anche per un solo giorno all'interno dell'anno solare di riferimento comporta l'obbligo di pagamento della quota annuale.

Vedi anche nota della Federazione prot. 9059 del 15 ottobre 2018 inoltrata a tutti gli Ordini

Cancellazione per decesso:

il Consiglio dell'Ordine stabilisce che in caso di decesso non venga richiesto agli eredi dell'iscritto il pagamento delle quote.

Cancellazione a seguito di trasferimento:

il Consiglio dell'Ordine stabilisce che non venga richiesta la corresponsione della quota per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine entro il 15 dicembre dell'anno in corso.

Art. 12 – Reiscrizione

La re-iscrizione comporta che il professionista riproponga integralmente una nuova domanda, producendo nuova documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data oltre che a saldare l'eventuale debito pregresso nei confronti dell'OPI. L'eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla re-iscrizione comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante.

Fonti Normative: DPR 5/4/1950 n. 221

Dlcs 13/9/46 n. 233

Circolare Interna n. 12 del 2016 e n. 43 del 2019

la Reiscrizione del professionista cancellato per morosità avviene tramite delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Sospensione

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

Art 14 Inesigibilità del contributo

L'eventuale esito di inesigibilità del credito risultante dal report fornito dall'agenzia di recupero crediti comporterà lo stralcio della relativa quota dalle voci di entrata del bilancio dell'Ordine.

Di seguito vengono elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, i principali casi contemplabili per la dichiarazione di inesigibilità del credito:

- a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
- b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- c) documentata anti economicità dell'azione di recupero;
- d) accertata nullatenenza;